

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 14-4170

**DOCUP FESR Obiettivo 2 2000/2006 (misure 1.2A, 2.2C, 2.4C, 2.6B) - l.r. 4/2006: procedimento penale R.G. avocazioni n. 38/2010. Provvedimenti conseguenti.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- con riferimento ai procedimenti di revoca avviati da Finpiemonte s.p.a. nei confronti di beneficiari di contributi erogati a valere sulle misure 1.2A, 2.2C, 2.4C, 2.6B del DOCUP FESR Obiettivo 2 2000/2006 nonché sulla “misura a sostegno delle P.M.I. mediante emissione di voucher” finalizzata a finanziare, attraverso l’emissione di voucher a favore delle imprese, l’acquisto di servizi di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo e innovazione, a valere su risorse regionali nell’ambito della l.r. 4/2006 e indagati nel procedimento penale R.G. avocazioni n. 38/2010 per i reati indicati in premessa, di autorizzare Finpiemonte s.p.a. alla transazione con i beneficiari di contributi nei seguenti casi e termini:

1) nei casi in cui il beneficiario abbia restituito integralmente il contributo in conto capitale, la Regione e Finpiemonte rinunciano a pretendere ogni ulteriore somma, interessi inclusi nonché a costituirsi parte civile nel processo penale contro il legale rappresentante dell’impresa per i reati contestati commessi in danno dei predetti Enti;

2) nei casi in cui il beneficiario abbia restituito la parte di contributo in conto capitale percepito indebitamente (in quanto non giustificato da spese effettivamente sostenute e non contestate), qualora l’importo reale dell’investimento realizzato (accertato tramite le indagini del procuratore eventualmente supportate da consulenza tecnica) sia pari o superiore al minimo richiesto nei bandi, la Regione e Finpiemonte rinunciano a pretendere ogni ulteriore somma, compresi la quota di contributo debitamente percepito e gli interessi nonché a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il legale rappresentante dell’impresa per i reati contestati commessi in danno dei predetti Enti;

3) nei casi di beneficiari di contributi percepiti sulla Linea 1.2A del Docup 2000/2006 (contributi per fiere), a transigere nel limite non inferiore all’80% del contributo, sempre con rinuncia agli interessi e alla costituzione di parte civile;

- di proseguire, per il tramite di Finpiemonte, nelle azioni di recupero (comprehensive della richiesta degli interessi) in tutti i casi diversi da quelli sopra elencati, in particolare nei casi in cui i beneficiari non abbiano proceduto o non abbiano manifestato l’intenzione di procedere alla restituzione del contributo nonché nei casi in cui l’importo delle spese effettivamente sostenute e validate sia inferiore all’ammontare minimo prescritto dai bandi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)